



LA MOVIMENTAZIONE COMUNITARIA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

Anna Lisa Ferraris

EDIZIONE 2016



ANMVI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

Questo manuale pratico, rivolto a medici veterinari, tratta delle nuove modalità sui controlli degli animali al seguito passeggero ai sensi del Regolamento 576/2013/UE e del Regolamento 577/2013/UE che stabilisce i nuovi modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciali di cani, gatti e furetti, definisce gli elenchi dei Paesi Terzi ed i requisiti per le dichiarazioni previste.

L'ANMVI ringrazia l'autrice per la sua realizzazione, confidando che possa essere un valido ausilio per il professionista veterinario.

Altri manuali pubblicati dall'ANMVI:

- La salute e la sicurezza sul lavoro per il Medico Veterinario libero professionista, di Carlo Pizzirani
- L'impianto elettrico nelle strutture veterinarie, di Carlo Pizzirani
- Agenti cancerogeni e mutageni, di Carlo Pizzirani
- Veterinaria e donna, di Giorgio Neri e Carlo Pizzirani
- I rifiuti sanitari, di Giorgio Neri
- La gestione dei medicinali stupefacenti e psicotropi, di Giorgio Neri
- La veterinaria e la privacy, di Giorgio Neri
- Antincendio, di Carlo Pizzirani
- Il manuale del Direttore Sanitario, di Giorgio Neri
- Strutture veterinarie e animali in condominio, di Giorgio Neri
- Guida alla determinazione dei compensi del Medico Veterinario, di Giorgio Neri

Foto di copertina: www.pets4homes.co.uk

© EV Soc. Cons arl, Via S. Trecchi, 20 - I 26100 Cremona

Realizzazione grafica: Press Point, Abbiategrasso (MI)

Copia non in vendita

La riproduzione parziale o integrale di questa pubblicazione, con qualsiasi processo di duplicazione, senza l'autorizzazione scritta dell'autore e dell'editore, è vietata dalle norme di legge e penalmente perseguibile d'ufficio. (Legge 22 aprile 1941, n. 633)

I Manuali pubblicati da ANMVI sono disponibili per il download gratuito riservato ai Medici Veterinari secondo le modalità indicate nella sezione 'Pubblicazioni' del sito **www.anmvi.it**

Anna Lisa Ferraris

LA MOVIMENTAZIONE COMUNITARIA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

Aggiornato al Reg. (UE) 2016/561

SOMMARIO

NOTA DELL'AUTRICE	5
PREMESSA	6
INFORMAZIONI PRATICHE PER IL CONTROLLO DEGLI ANIMALI	7
IDENTIFICAZIONE - DOCUMENTI	7
VACCINAZIONE ANTIRABBICA	9
TITOLAZIONE ANTICORPI CONTRO LA RABBIA	12
TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI	14
LA REGOLA DEL "5"	14
DEROGA AL NUMERO MASSIMO DI 5 CANI, GATTI E FURETTI	15
DEROGA PER CASI ECCEZIONALI	15
MISURE DI POLIZIA SANITARIA PER AUSTRALIA E MALAYSIA	15
SCHEDE PRATICHE PER LA MOVIMENTAZIONE DI CANI, GATTI E FURETTI	16
SCHEDA - A PROVENIENZA DA PAESI UE	16
SCHEDA - B PROVENIENTI DA PAESI TERZI EQUIVALENTI ALLA UE	17
SCHEDA - C PROVENIENTI DA PAESI TERZI ELENCATI NEL REG. 577/13	17
SCHEDA - D PROVENIENTI DA PAESI TERZI NON ELENCATI NEL REG. 577/13	20
SCHEDA - E PROVENIENZE COMMERCIALI DA PAESI TERZI	22
SCHEDA - F PROVENIENZE COMMERCIALI NON CONSENTITE	23
SCHEDA - G RIENTRO IN UE DA PAESI TERZI	23
SCHEDA - H DALL'ITALIA VERSO ALTRI STATI MEMBRI E PAESI TERZI EQUIVALENTI	24
SCHEDA - I DA ITALIA VERSO PAESI TERZI	26
INDICAZIONI PER GLI ANIMALI DIVERSI DA CANI, GATTI E FURETTI	28
IN ITALIA ESISTE IL DIVIETO DI DETENERE "SPECIE ANIMALI PERICOLOSE"	28
MISURE SPECIFICHE PER I VOLATILI	29
LINK UTILI	29
CONTROLLI AI PED	30
LINEE GUIDA IN CASO DI NON CONFORMITÀ	31
SANZIONI	31
NUMERI UTILI DI REPERIBILITÀ	32
NOTA DI AGGIORNAMENTO REG. (UE) 2016/561	33

Gli animali da compagnia fanno parte della nostra vita. Vivono nelle nostre case, ci accompagnano nei nostri viaggi. Compagni sinceri di gioco, di lavoro, di vita vissuta. Arricchiscono le nostre giornate, ci insegnano la saggezza antica della natura, ci aiutano a sorridere anche dopo una “giornata storta” o piena di fatica.

La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, emanata nel 1987 e recepita in Italia con la Legge 201/2010, ci indica la strada per il pieno rispetto dei nostri “migliori amici”.

I nuovi regolamenti comunitari (il Regolamento 576/2013/UE e le norme ad esso correlate) definiscono e ricordano a tutti i cittadini dell'Unione come il proprietario sia il primo responsabile della salute e del benessere del proprio animale e come sia suo preciso dovere informarsi delle regole per garantire l'idoneità sia fisica che documentale al viaggio del proprio “pet”.

La Legge 201/2010 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”, stabilisce specifiche sanzioni per chi introduce in Italia cani e gatti non in regola con quanto prevede la normativa europea per i viaggi dei nostri animali.

Secondo la legge europea e nazionale, infatti, il proprietario è il primo responsabile dell'animale da compagnia e, sempre secondo la legge e gli obblighi deontologici che ne derivano, i veterinari sia pubblici che privati, hanno il dovere di informare correttamente i cittadini che viaggiano con i propri animali e di segnalare eventuali irregolarità o problemi che possono mettere a repentaglio la salute dei nostri animali e delle persone o celare un diffuso commercio sleale dei nostri animali.

Sono davvero allarmanti i dati raccolti in questi anni sul traffico di cuccioli ed i problemi che ne derivano. Già nel 2008 si stimavano solo in Italia, introiti illeciti per almeno 300 milioni di euro, destinati a salire negli anni.

Il network TRAFFIC (Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce) quale programma svolto in collaborazione con WWF e l'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN), indica come il solo traffico illegale delle specie CITES, specie cioè tutelate dalla Convenzione di Washington per la protezione di fauna e flora in via di estinzione, rappresenti il 3° traffico mondiale dopo quello di armi e droga.

I viaggi illegali degli animali generano malessere, mortalità elevata, malattie e malaffare.

Dietro questi viaggi spesso si nascondono mancati controlli sanitari, con cuccioli sottratti troppo precocemente alle cure materne che, se sopravvivono, presentano problemi comportamentali e tanta sofferenza sia per gli animali sia per le famiglie adottive.

Infine, non bisogna dimenticare che gli ultimi casi di rabbia introdotti in Europa riguardano proprio animali da compagnia provenienti o di ritorno da zone ad elevato rischio rabbia, senza che i proprietari si siano preoccupati di viaggiare con il proprio animale in regola, eludendo i controlli.

La presente trattazione vuole semplicemente ricordare ai proprietari, ai veterinari, alle autorità doganali ed ai cittadini, che esistono delle regole sanitarie per gli animali che viaggiano e che queste regole devono essere rispettate per il bene delle persone e dei nostri amici animali.

Questo lavoro non vuole sostituirsi alle disposizioni ufficiali presenti sul sito “Movement of Pets” della Commissione europea, con gli eventuali aggiornamenti legislativi che man mano verranno implementati, né al sito del nostro Ministero della salute “Can e gatti e... Viaggiare informati” contenente le disposizioni nazionali ed europee per chi viaggia con i propri animali, ma vuole semplicemente essere un promemoria informativo delle principali disposizioni attualmente vigenti.

Dedicato a Lunetta, gatta ex randaglia che ha scelto di onorarmi della sua compagnia.

Anna Lisa Ferraris

Il Regolamento 576/2013/UE abroga il Reg. 998/2003/UE e stabilisce le nuove modalità sui controlli degli animali al seguito del passeggero. Il Regolamento 577/2013/UE stabilisce i nuovi modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, definisce gli elenchi dei Paesi Terzi ed i requisiti per le dichiarazioni previste.

In base a quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. 576/2013/UE, l'autorità competente deputata ai controlli ai PED (Punti d'entrata designati, cioè i punti di frontiera aeroportuali, portuali o su strada attraverso i quali è possibile l'ingresso in Europa dai Paesi Terzi degli animali da compagnia non commerciali), http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en.htm deve effettuare i controlli documentali e d'identità presso il luogo di ingresso dei viaggiatori, su animali da compagnia che sono oggetto di un movimento a carattere non commerciale.

Ai PED (Punti d'entrata designati), i controlli fisici e documentali per verificare l'idoneità dell'animale al seguito del passeggero, dovranno essere eseguiti:

- In modo SISTEMATICO per le provenienze da tutti i Paesi Terzi NON COMPRESI nell'ELENCO PAESI TERZI EQUIVALENTI ALLA UE_577-13 (cioè non compresi nell'ALLEGATO II PARTE 1 del Reg. 577/13/UE).
- In modo NON DISCRIMINATORIO a SONDAGGIO per le provenienze da ALTRI STATI MEMBRI o dai PAESI TERZI EQUIVALENTI ALL'UNIONE EUROPEA (cioè compresi nell'ALLEGATO II PAR-

TE 1 del Reg. 577/13/UE) o per le PROVENIENZE IN TRANSITO: quando il proprietario è in viaggio con il proprio animale attraverso l'Unione Europea ed il controllo è già stato eseguito ed attestato sul certificato sanitario presso il PED d'ingresso nell'Unione.

- L'AUTORITÀ COMPETENTE DEPUTATA AI CONTROLLI DEVE:
 - TENERE un REGISTRO DEI CONTROLLI: dove attestare il numero dei controlli effettuati e i casi di non conformità riscontrati.
 - DOCUMENTARE i controlli effettuati sul documento di accompagnamento dell'animale.

N.B. In Italia l'autorità competente ad effettuare i controlli sugli animali al seguito del passeggero è la Dogana (secondo quanto stabilito dal Decreto 20/4/2005 del Ministero della Salute di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze).

ATTENZIONE: Questo lavoro non vuole sostituirsi alle disposizioni ufficiali presenti sul sito "Movement of Pets" della Commissione europea, **con gli eventuali aggiornamenti legislativi che man mano verranno implementati**, né al sito del nostro Ministero della salute "Cani e gatti e... Viaggiare informati" contenente le disposizioni nazionali ed europee per chi viaggia con i propri animali.

PRIMA DI INTRAPRENDERE IL VIAGGIO CON IL PROPRIO ANIMALE, VERIFICARE SEMPRE EVENTUALI AGGIORNAMENTI/MODIFICHE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI.

IDENTIFICAZIONE

Cani, gatti e furetti devono essere identificati con:

- **UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICO-MICROCHIP:** come indica l'**ALLEGATO II del Regolamento (UE) N. 576/2013/UE** che abroga il Regolamento 998/2003/UE;

- **TATUAGGIO:** è valido se leggibile e se effettuato prima del **3/7/2011** come stabilito dall'articolo 17 comma 1 del Reg. 516/2013/UE.

L'**ALLEGATO II** del Reg. 516/2013/UE stabilisce le caratteristiche del **trasponditore** da utilizzare: deve essere conforme alla norma ISO 11784, applicare le tecnologie HDX o FDX-B e deve poter essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785.

Se il trasponditore non è conforme ai requisiti fissati, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.

DOCUMENTI PER LA MOVIMENTAZIONE

1) SE PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI E STATI EQUIVALENTI ALL'UNIONE (vedi SCHEDA A - Movimentazione di cani, gatti e furetti) IDENTIFICATI DOPO IL 28/12/14 dovranno essere muniti di passaporto conforme al modello presente nell'Allegato III parte 1 Reg 577/2013/UE.

Il testo stampato sul passaporto deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato di rilascio ed IN INGLESE.

2) SE PROVENIENTI DA PAESI TERZI EQUIVALENTI ALL'UNIONE (vedi

PASSAPORTO PER STATI MEMBRI



SCHEDA B - Movimentazione di cani, gatti e furetti) cioè Paesi Terzi in **ALLEGATO II PARTE 1** del Reg. 577/13/UE cani, gatti e furetti IDENTIFICATI DOPO IL 28/12/14 dovranno essere muniti di passaporto conforme al modello presente nell'Allegato III parte 3 Reg 577/2013/UE.

Il testo stampato sul passaporto deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato di rilascio ed IN INGLESE.

N.B. Caratteristiche di sicurezza per i nuovi passaporti: l'**ALLEGATO III** del Reg. 577/13/UE prevede delle specifiche **MISURE ANTICONTRAFFAZIONE** per le quali:

- LA SEZIONE III. MARCATURA DELL'ANIMALE dovrà essere ricoperta dopo la

PASSAPORTO PER PAESI TERZI
EQUIVALENTI ALLA UE

The front cover of the passport template is light gray. It features three main rectangular areas: a top box for the national emblem, a middle box for the territory or third country, and a large central box with the title 'PASSAPORTO PER ANIMALI DA COMPAGNIA' in bold blue letters. At the bottom, there is a small box for the ISO country code and number.

[Emblema nazionale]

[territorio o paese terzo]

**PASSAPORTO
PER ANIMALI
DA COMPAGNIA**

Codice ISO del paese + numero

SEZ. III
MARCATURA DELL'ANIMALE

Section III: Animal Marking form. It contains six numbered fields for data entry, followed by a verification instruction and a cancellation note. The fields are: 1. Transponder alphanumeric code, 2. Date of application or reading of the transponder, 3. Location of the transponder, 4. Tattoo alphanumeric code, 5. Date of application / reading of the tattoo, and 6. Location of the tattoo. The form is enclosed in a blue border.

III. MARCATURA DELL'ANIMALE

1. Codice alfanumerico del trasponditore

2. Data dell'applicazione o della lettura* del trasponditore

3. Ubicazione del trasponditore

4. Codice alfanumerico del tatuaggio

5. Data dell'applicazione / della lettura del tatuaggio
_____/_____

6. Ubicazione del tatuaggio

Occorre verificare la marcatura dell'animale prima di inserire altri dati nel presente passaporto

* cancellare la dicitura non pertinente

Codice ISO del paese + numero

compilazione da una PELLICOLA ADESIVA IN PLASTICA TRASPARENTE.

Inoltre

- se per riportare un'informazione su una delle pagine del passaporto si utilizza un AUTOADESIVO, questo dovrà essere ricoperto con PELLICOLA ADESIVA IN PLASTICA TRASPARENTE qualora non si autodistrugga se rimosso (ad es. l'adesivo relativo all'attestazione della vaccinazione antirabbica).

SEZ. III

Marcatatura dell'animale

OBLIGO DI RICOPRIRE CON PELLICOLA ADESIVA DI PLASTICA TRASPARENTE

SEZ. IV

Rilascio del passaporto da parte di un veterinario autorizzato

DALL'AUTORITÀ COMPETENTE

OBLIGO DI TRACCIABILITÀ

La sezione IV prevede la compilazione dei dati relativi al veterinario che rilascia il passaporto ovvero che compila le prime 4 sezioni dello stesso.

Secondo quanto disposto dall'art. 22 del Reg. 576/13/UE il veterinario autorizzato deve conservare i dati dei passaporti rilasciati per un periodo minimo stabilito dall'autorità competente, ma NON INFERIORE AI 3 ANNI.

I dati da conservare sono a) ubicazione del trasponditore o del tatuaggio e data di applicazione o data di lettura del trasponditore o del tatuaggio, nonché codice alfanumerico indicato sul trasponditore o sul tatuaggio; b) nome, specie, razza, sesso, colore, data di nascita dichiarata dal proprietario e qualsiasi tratto o caratteristica visi-

TRACCIABILITÀ DEL VETERINARIO: OBBLIGATORI SEMPRE TUTTI I DATI

IV. RILASCIO DEL PASSAPORTO

Nome del veterinario autorizzato: _____

Indirizzo: _____

Codice Postale: _____

Città: _____

Paese: _____

Numero di telefono: _____

Indirizzo e-mail: _____

Data di rilascio: _____

TIMBRO E FIRMA

Codice ISO del paese + numero

bile o distintiva dell'animale da compagnia; c) nome e recapiti del proprietario + numero del passaporto (codice ISO dello Stato membro di rilascio e codice alfanumerico unico).

3) SE PROVENIENTI DA PAESI TERZI NON EQUIVALENTI ALL'UNIONE (vedi SCHEDE C e D - Movimentazione di cani, gatti e furetti) cioè da Paesi diversi da quelli nell'elenco in Allegato II parte 1 del Reg. 577/13/UE cani, gatti e furetti dovranno essere muniti di CERTIFICATO SANITARIO conforme al modello presente nell'Allegato IV parte 1 Reg 577/2013/UE.

N.B. PERIODO TRANSITORIO

I PASSAPORTI rilasciati secondo la vecchia normativa sono ritenuti validi se

- redatti in conformità della Decisione 2003/803/CE;

- rilasciati prima del 29/12/14.

I CERTIFICATI SANITARI rilasciati secondo la vecchia normativa erano ritenuti validi fino al 29/4/15 se:

- redatti in conformità della Decisione 2011/874/UE - ALLEGATO II;
- rilasciati prima del 29/12/14.

Deroghe particolari

MALTA: le autorità competenti di questo Stato membro hanno comunicato alla Commissione europea e agli altri Stati membri di continuare ad utilizzare i vecchi modelli di passaporto (emanati secondo la Decisione 2003/803/CE) fino a giugno 2015.

NORVEGIA: le autorità competenti di questo Stato EFTA hanno comunicato alla Commissione europea che la data di emanazione dei nuovi passaporti sarà pubblicata al seguente link http://www.mattilsynet.no/language/english/animals/travelling_with_pets/

VACCINAZIONE ANTIRABBICA IN CORSO DI VALIDITÀ

Nei documenti di accompagnamento di cani, gatti e furetti (CERTIFICATO SANITARIO se da Paesi Terzi o PASSAPORTO se da Stati membri e dai Paesi Terzi EQUIVALENTI compresi nell'Allegato II PARTE 1 - Reg. 577/13/UE) deve sempre essere certificata la vaccinazione antirabbica in corso di validità.

Ai sensi del Reg. 576/13/UE ALLEGATO III.

Per essere considerata valida la vaccinazione deve essere:

- Eseguita su un animale con almeno 12 settimane di età.
- La data di somministrazione del vaccino NON deve essere anteriore alla data di identificazione dell'animale.
- Devono essere trascorsi almeno 21 giorni dalla prima somministrazione del vaccino antirabbico.

Nella SEZIONE V del nuovo passaporto previsto dal Reg. 577/2013/UE, è inoltre presente il CAMPO 3 "VALIDA FINO" dove dovrà essere sempre indicata, dal veterinario che ha eseguito

CERTIFICATO SANITARIO PER MOVIMENTI NON COMMERCIALI DI CANI-GATTI-FURETTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI

ALLEGATO IV

PARTE 1

**Modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti introdotti
in uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del
regolamento (UE) n. 576/2013**

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.				
		I.3. Autorità centrale competente					
		I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.6.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8.				
	I.9.	I.10.	I.11.				
	I.12.	I.13.	I.14.				
	I.15.	I.16.	I.17.				
	I.18. Descrizione del prodotto	I.19. Codice del prodotto (codice SA) 010619					
	I.20. Quantità	I.21.					
I.22.	I.23.						
I.24.							
I.25. Prodotto certificato per: Animali da compagnia <input type="checkbox"/>							
I.26.	I.27.						
I.28. Identificazione del prodotto							
Specie (nome scientifico)	Sesso	Sistema di identificazione	Colore	Razza	Data di applicazione e/o di lettura del trasponditore o del tatuaggio. [gg/mm/aaaa]	Numero di identificazione	Data di nascita [gg/mm/aaaa]

la vaccinazione, la data entro la quale effettuare il richiamo per non farne scadere la validità. Di norma tale data è dopo 1 o 3 anni, secondo le specifiche tecniche del vaccino indicate sul foglietto illustrativo.

La vaccinazione è considerata come una vaccinazione primaria in assenza di certificazione della vaccinazione precedente sui documenti di accompagnamento dell'animale.

Deroga alla vaccinazione antirabbica

Secondo quanto disposto dall'art. 7 del Reg. 576/13/UE, gli Stati membri possono derogare all'obbligo di vaccinazione antirabbica per gli animali giovani senza vaccinazione antirabbica o con protocollo non concluso. La scelta o meno di derogare a tale obbligo è pubblicata sul sito della Commissione europea al seguente link

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals/index_en.htm

Per le specifiche consultare anche la successiva **SCHEDA H - PER CANI GATTI E FURETTI VERSO GLI STATI MEMBRI E PAESI TERZI EQUIVALENTI**.

N.B. Si ricorda che è comunque vietato movimentare/cedere cuccioli di età inferiore alle 8 settimane. Il viaggio può essere consentito solo a determinate condizioni (es. nei viaggi aerei non è consentito l'imbarco di femmine con cuccioli latranti) e solo se è presente la madre dalla quale il cucciolo dipende.

Chi trasgredisce può incorrere, tra l'altro, nel reato di maltrattamento previsto dall'art. 544-ter del codice penale (legge 189/2004) perché sotto-

Sul CERTIFICATO SANITARIO previsto per i Paesi Terzi_ modello Reg. 577/13/UE

Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti introdotti in uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

PAESE				II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato		II.b.	
Codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio dell'animale	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e fabbricante del vaccino	Numero del lotto	Validità della vaccinazione		Data del prelievo del campione di sangue [gg/mm/aaaa]			
				dal [gg/mm/aaaa]	al [gg/mm/aaaa]				

data di somministrazione del vaccino

data di inizio validità

data entro cui effettuare il richiamo

Sul PASSAPORTO previsto per gli Stati membri e i Paesi Terzi con norme equivalenti alla UE

V. VACCINAZIONE ANTIRABBICA			
FABBRICANTE E NOME DEL VACCINO	NUMERO DEL LOTTO	DATA DELLA VACCINAZIONE ¹ VALIDA A DECORRERE DAL ² VALIDA FINO AL ³	VETERINARIO AUTORIZZATO
		1	
		2	
		3	
		1	
		2	
		3	

* Almeno nome, indirizzo, numero di telefono e firma.

1 data di somministrazione del vaccino

2 data di inizio validità: 21 gg. Dopo la PRIMA vaccinazione

3 data entro cui effettuare il richiamo: 1/3 anni dopo a seconda del tipo di vaccino

pone il cucciolo a sofferenza per separazione precoce dalla madre, causa tra l'altro di possibili gravi problemi comportamentali.

N.B. ITALIA - DIVIETO DI INTRODUZIONE DI ANIMALI NON VACCINATI

È VIETATO introdurre in Italia, sia dagli altri Stati membri dell'Unione Europea, sia dai Paesi Terzi, cani e gatti di età inferiore ai 3 MESI e NON VACCINATI nei confronti del virus della rabbia (vedi nota del Ministero della salute DGSAF 0027073_22/12/14).

TITOLAZIONE ANTICORPI CONTRO LA RABBIA

Per le provenienze da Paesi Terzi **NON ELENCATI** nel Regolamento 577/2013/UE (cioè Paesi Terzi non elencati nelle SCHEDE B e C) è sempre richiesta la **TITOLAZIONE** di anticorpi neutralizzanti contro la RABBIA pari ad almeno 0,5 U.I./ml secondo questi requisiti:

- i. la titolazione deve essere effettuata su un campione prelevato da un veterinario ricono-

sciuto dall'autorità competente, almeno **30 GIORNI** dopo la vaccinazione;

- ii. essa deve essere eseguita **ALMENO 3 MESI PRIMA DEL MOVIMENTO PER ENTRARE IN UE**;
- iii. la titolazione deve essere eseguita in un **LABORATORIO AUTORIZZATO** dalla Comunità e situato nella Comunità stessa o in un Paese Terzo.

L'ELENCO DEI LABORATORI AUTORIZZATI PER LA TITOLAZIONE ANTIRABBICA è reperibile sul sito: http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs/index_en.htm

- iv. **Non è necessario effettuare nuovamente la titolazione** di anticorpi su un animale da compagnia che formi oggetto di rivaccinazioni regolari e che già una volta abbia subito tale esame con esito favorevole;
- v. **il termine di 3 MESI d'attesa**, fra l'esecuzione del test ed il movimento, dell'animale **NON SI APPLICA in caso di reintroduzione in UE** di un animale da compagnia il cui passaporto attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato favorevole (cioè uguale o $>$ a 0,5 U.I./ml) prima che l'animale abbia lasciato il territorio della Comunità. La verifica viene effettuata controllando la

TITOLAZIONE sul PASSAPORTO _SEZ. VI modello Reg. 577/13/UE

VI. TEST DI TITOLAZIONE DEGLI ANTICORPI PER LA RABBIA

Il sottoscritto dichiara di aver visionato un documento ufficiale attestante che il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia, eseguito presso un laboratorio riconosciuto dell'UE su un campione di sangue dell'animale suddescritto, prelevato alla data sottoindicata, ha dato, come risposta alla vaccinazione antirabbica, un livello di anticorpi neutralizzanti pari o superiore a 0,5 U.I./ml di siero.

Campione prelevato in data: _____

Nome del veterinario autorizzato: _____

Indirizzo: _____

Numero di telefono: _____

Data: _____

TIMBRO E FIRMA

Codice del paese + numero

**ALMENO 30 GIORNI DOPO
LA DATA DI VACCINAZIONE
ANTIRABBICA**

TITOLAZIONE Sul CERTIFICATO SANITARIO previsto per i Paesi Terzi_ modello Reg. 577/13/UE

Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti introdotti in uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

PAESE				II.a. N. di riferimento del certificato		II.b.
II. Informazioni sanitarie						
Codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio dell'animale	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e fabbricante del vaccino	Numero del lotto	Validità della vaccinazione		Data del prelievo del campione di sangue [gg/mm/aaaa]
				dal [gg/mm/aaaa]	al [gg/mm/aaaa]	

data di somministrazione del vaccino

data del prelievo per la titolazione = almeno 30 GIORNI dopo la data di vaccinazione e 3 MESI prima di entrare in UE

SEZIONE VI del passaporto, dove dovrà essere riportata la data di prelievo del campione di siero. Tale data dovrà **RISULTARE ALMENO 30 GIORNI DOPO** la data di vaccinazione in **SEZIONE V**.

N.B. A seguito di falsi referti di titolazione anticorpale riscontrati ai PED (Punti d'entrata designati) per diverse provenienze, soprattutto Sud America ma anche altri Paesi Terzi, la Commissione europea ha stabilito la **verifica di autenticità sistematica presso il laboratorio riconosciuto su tutti i referti di titolazione anticorpale al momento della visita di ingresso per la UE**.

Per tale motivo le autorità doganali preposte ai controlli potranno inviare il referto al PIF (Posto di ispezione frontaliere) più vicino.

In attesa del responso da parte del laboratorio, ci si dovrà attenere alle **LINEE GUIDA OPERATIVE** fornite dalla nota del Ministero della salute DGSF 0015095_18/07/14 che stabiliscono questa procedura:

- 1) qualora emerga all'atto del controllo il sospetto di contraffazione/falsificazione dei referti di laboratorio per la titolazione anticorpale, la decisione circa la gestione dell'animale (cane, gat-

to o furetto), in attesa dell'esito della verifica richiesta, sarà assunta di concerto con il PIF.

- 2) In assenza, invece, di sospetta contraffazione all'esame documentale, al fine di evitare ostacoli non proporzionati e non giustificati ai viaggiatori, l'animale potrà essere introdotto in Italia senza attendere i riscontri da parte dei laboratori interessati, **acquisendo informazioni circa il domicilio dei viaggiatori medesimi in Italia**.

Salvo deroghe per gli animali giovani verso le destinazioni consentite, oppure salvo disposizioni dell'autorità competente per tener conto di casi specifici d'urgenza secondo quanto stabilito nel considerando 24 e nell'art. 32 Reg. 576/13/UE (vedi DEROGA PER CASI ECCEZIONALI), cani, gatti e furetti di meno di tre mesi non possono formare oggetto di movimento prima di aver raggiunto l'età richiesta per la vaccinazione antirabbica (12 settimane) e di essere stati sottoposti, ove previsto dalle disposizioni, ad un test volto a determinare la titolazione degli anticorpi.

N.B. Il Reg. 576/13 all'art. 34 comma 2 definisce che è obbligo del proprietario proveniente

dai Paesi Terzi (o del detentore quale persona autorizzata in forma scritta dal proprietario) contattare l'autorità competente presso il luogo di ingresso designato **PED (Punto d'entrata designato)** per il controllo fisico e documentale dell'animale. Per questo, le autorità competenti devono informare tutti i cittadini che viaggiano con i propri animali tramite adeguata cartellonistica apposta nei PED dell'Unione.

Link dei PED

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en.htm

LINK per stampare i cartelli da apporre ai PED

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/pets_posters_en.htm



N.B. Articolo 34 Reg. 576/13/UE: la Commissione Europea ha previsto il **CONTROLLO SISTEMATICO**, fisico e documentale su tutti gli ingressi di cani, gatti, furetti provenienti da **Paesi Terzi NON EQUIVALENTI ALL'UNIONE** (NON compresi cioè nell'ALLEGATO II PARTE 1 del Reg. 577/13/UE).

TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

Echinococcus multilocularis e trattamento antizecche

Ai sensi del **Regolamento 1152/2011/UE del 14 luglio 2011**, i cani introdotti in **Malta, Ir-**

landa, Regno Unito e Finlandia devono essere stati sottoposti a trattamento contro ***Echinococcus multilocularis*** effettuato da un veterinario **non più di 120 ore e non meno di 24 ore dalla data di ingresso** prevista per tali Paesi; il trattamento deve essere certificato nella sezione apposita del certificato sanitario o del passaporto.

Il trattamento antizecche per animali da compagnia precedentemente previsto per l'ingresso in Malta, Irlanda e Regno Unito dal 1° gennaio 2012 non è più obbligatorio, ma resta in ogni caso consigliabile effettuarlo.

Non è necessaria, per l'introduzione in Italia dai Paesi Terzi, l'esecuzione dei trattamenti preventivi degli animali da compagnia nei confronti delle zecche e dell'echinococco.

LA REGOLA DEL "5"

L'art. 5 del Reg. 576/13/UE prevede per cani, gatti, furetti che: il viaggio può definirsi **NON commerciale**, se oltre a non essere né per cessione né per vendita, il numero degli animali trasportati **non supera i 5 capi** per proprietario e se gli animali accompagnano il proprietario/detentore **entro 5 giorni** dal movimento di quest'ultimo.

N.B. Con il nuovo Regolamento, la regola del 5 si applica **ESCLUSIVAMENTE A CANI, GATTI E FURETTI**, mentre **DECADONO LE LIMITAZIONI NUMERICHE PER GLI ANIMALI DIVERSI** da cani, gatti, furetti contenuti nell'Allegato I PARTE B del Reg. 576/13/UE - **TRANNE CHE PER I VOLATILI da Paesi Terzi**, dove il numero stabilito per definire il viaggio non commerciale rimane limitato a 5 capi per proprietario, come da indicazioni contenute nella **nota del Ministero della salute DGSAF 0025515_03/12/14 e reperibili al LINK del Ministero della Salute "viaggiare con gli animali"**.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?area=cani&menu=viaggiare

DEROGA AL NUMERO MASSIMO DI 5 CANI, GATTI E FURETTI

Nel caso il proprietario/detentore viaggi con animali superiori a 5 capi può derogare agli obblighi previsti per i viaggi commerciali in scambio od in importazione solo se:

- 1) Gli animali sono tutti > a 6 mesi di età.
- 2) Lo scopo del viaggio è per competizioni/mostre/eventi sportivi/ allenamento.
- 3) Il proprietario/detentore dimostra che gli animali sono iscritti all'evento o sono registrati presso l'associazione organizzatrice.

La deroga si applica direttamente secondo quanto disposto dal Reg. 576/13/UE e specificato con nota del Ministero della salute DGSAF 0027073_22/12/14. Diversamente, se il viaggio non rientra nelle deroghe previste, gli animali dovranno sottostare ai requisiti previsti per i viaggi commerciali dalla Direttiva 92/65/CEE e saranno soggetti ai controlli previsti dalla Direttiva 90/425/CEE per gli scambi o dalla Direttiva 91/496/CEE per le importazioni.

DEROGA PER CASI ECCEZIONALI

Secondo quanto stabilito nel considerando 24 e nell'art. 32 del Reg. 576/13/UE, **qualora sia necessaria una partenza urgente del proprietario**, ad esempio in caso di un'improvvisa **catastrofe naturale**, di **disordini politici** o **altra forza maggiore** che riguardi il proprietario, può essere autorizzata l'entrata di animali da compagnia delle specie di cui all'Allegato I non conformi al Reg. 576/13/UE, a condizione che sia richiesto in anticipo un permesso, che questo sia rilasciato dallo Stato membro di destinazione e che le condizioni del Reg. 576/13/UE siano soddisfatte mediante:

- un periodo di isolamento sotto sorveglianza ufficiale degli animali da compagnia;
- per il tempo necessario a soddisfare le condizioni richieste, e comunque non superiore a 6 mesi;
- in un luogo approvato dall'autorità competente;
- in conformità alle condizioni enunciate nel permesso rilasciato dallo Stato membro.

MISURE DI POLIZIA SANITARIA PER AUSTRALIA E MALAYSIA (territorio continentale) Dec. 2006/146/CE

A seguito di casi con esito mortale segnalati nell'uomo per le **malattie di Hendra** e di **Nipah**, la Commissione europea ha introdotto specifiche misure di polizia sanitaria per i cani e gatti e le volpi volanti (questi ultimi sono pipistrelli che non rientrano però tra gli animali da compagnia oggetto della presente trattazione) provenienti da AUSTRALIA e MALAYSIA (territorio continentale).

La Decisione 2006/146/CE prevede il **divieto di introduzione di cani e gatti dall'Australia e dalla Malaysia**. Sono previste deroghe solo nei casi stabiliti dalla Decisione.

Pertanto, i certificati sanitari per i cani e gatti da tali provenienze dovranno riportare le seguenti dichiarazioni ufficiali:

Cani, gatti dalla Malaysia continentale casi di malattia di Nipah

Sul **CERTIFICATO VETERINARIO** dovrà essere attestato il rispetto delle seguenti condizioni:

- gli animali non sono venuti a contatto con suini almeno durante gli ultimi 60 giorni precedenti l'esportazione;
- gli animali non sono stati ospitati presso aziende nelle quali durante gli ultimi 60 giorni sono stati confermati casi di malattia di Nipah;
- gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un saggio ELISA di cattura delle IgG presso un laboratorio riconosciuto dalle competenti autorità veterinarie ai fini dell'esecuzione di prove per la ricerca di anticorpi del virus Nipah, su un campione di sangue prelevato non più di 10 giorni prima dell'esportazione.

Gatti dall'Australia casi di malattia di Hendra

CERTIFICATO VETERINARIO dovrà essere attestato il rispetto della seguente condizione:

- i gatti non sono stati ospitati presso aziende nelle quali durante gli ultimi 60 giorni sono stati confermati casi di malattia di Hendra.

N.B. I divieti non si applicano ai cani e gatti in transito, purché rimasti entro il perimetro di un aeroporto internazionale.

CANI - GATTI - FURETTI come animale a seguito del passeggero e in numero inferiore a 5 unità

SCHEDA - A PROVENIENZA DA PAESI UE

DA STATI MEMBRI l'ingresso a seguito passeggero può avvenire con: **PASSAPORTO PER STATI MEMBRI + vaccinazione anti-rabbica in corso di validità.**

N.B. Nel caso in cui il proprietario non viaggi con il proprio animale, è prevista una un'autodichiarazione scritta dal proprietario che delega il detentore quale persona fisica autorizzata ad accompagnare il suo animale durante il viaggio.

VIAGGI DISGIUNTI: nel caso in cui l'animale viaggi da solo, cioè non accompagnato dal proprietario o dalla persona da lui autorizzata, il proprietario delegherà il vettore commerciale autorizzato al trasporto di animali. In questi casi, il movimento è considerato **NON COMMERCIALE** solo se il viaggio del proprietario avviene entro 5 giorni rispetto al viaggio dell'animale (considerando 10 Reg. 576/13/UE: *Per motivi debitamente giustificati e documentati, si dovrebbe considerare che l'animale accompagna il proprietario o la persona autorizzata anche qualora il movimento a carattere non commerciale dell'animale da compagnia avvenga fino a cinque giorni prima o dopo rispetto al movimento del proprietario o della persona autorizzata ovvero avvenga in un luogo fisicamente diverso da quello occupato dal proprietario o dalla persona autorizzata*).

E DALLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE DELL'UNIONE

Gli Stati riportati in tabella sono da considerare a tutti gli effetti territori dell'Unione europea: per cui si muovono in ambito comunitario se scortati da **PASSAPORTO PER STATI MEMBRI + vaccinazione antirabbica e senza la titolazione anticorpale per la rabbia.**

Azzorre Isole	Baleari Isole
Guadalupa	Guyana Francese
Riunione	Mayotte e Saint-Martin
Canarie Isole	Madeira
Ceuta e Melilla	Martinica

N.B.

- Azzorre e Madeira (passaporto portoghese)
- Isole Baleari e Canarie e le città autonome di Ceuta e Melilla (passaporto spagnolo)
- Guyana francese e le isole di Guadalupa, Riunione, Martinica, Mayotte e Saint-Martin (passaporto francese)

Deroga per cani-gatti-furetti > a 5 capi

Se il viaggio a seguito del passeggero comprende **più di 5 animali** (cani, gatti, furetti) solo nel caso in cui:

- 1) gli animali sono tutti > a 6 mesi di età;
- 2) lo scopo del viaggio è per competizioni/mostrate/eventi sportivi/allenamento;
- 3) il proprietario/detentore dimostra che gli animali sono iscritti all'evento o sono registrati presso l'associazione organizzatrice.

DIVERSAMENTE: devono rispettare tutti i requisiti previsti per le introduzioni commerciali in scambio (Dir. 92/65/CE Dir. 90/425/CE).

N.B. Nel caso in cui il proprietario non viaggi con il proprio animale, è prevista una un'autodichiarazione scritta dal proprietario che delega il detentore quale persona fisica autorizzata ad accompagnare il suo animale durante il viaggio.

VIAGGI DISGIUNTI: nel caso in cui l'animale viaggi da solo, cioè non accompagnato dal proprietario o dalla persona da lui autorizzata, il proprietario delegherà il vettore commerciale autorizzato al trasporto di animali. In questi casi, il movimento è considerato **NON COMMERCIALE** solo se il viaggio del proprietario avviene entro 5 giorni rispetto al viaggio dell'animale (considerando 10 Reg. 576/13/UE).

SCHEDA - B
PROVENIENTI DA PAESI TERZI
EQUIVALENTI ALLA UE

DA PAESI TERZI con norme equivalenti alla UE, l'ingresso a seguito del passeggero può avvenire con il **PASSAPORTO specifico per questi Paesi III + vaccinazione antirabbica in corso di validità senza titolazione anticorpale per la rabbia.**

N.B. Nel caso in cui il proprietario non viaggi con il proprio animale, è prevista una autodichiarazione scritta dal proprietario che delega il detentore quale persona fisica autorizzata ad accompagnare il suo animale durante il viaggio.

VIAGGI DISGIUNTI: nel caso in cui l'animale viaggi da solo, cioè non accompagnato dal proprietario o dalla persona da lui autorizzata, il proprietario delegherà il vettore commerciale autorizzato al trasporto di animali. In questi casi, il movimento è considerato **NON COMMERCIALE** solo se il viaggio del proprietario avviene entro 5 giorni rispetto al viaggio dell'animale (considerando 10 Reg. 576/13/UE).

*Deroga per cani-gatti-furetti
> a 5 capi*

Se il viaggio a seguito del passeggero comprende **più di 5 animali** (cani, gatti, furetti) solo nel caso in cui:

- 1) gli animali sono tutti > a 6 mesi di età;
- 2) lo scopo del viaggio è per competizioni/mostrate/eventi sportivi/allenamento;
- 3) il proprietario/detentore dimostra che gli animali sono iscritti all'evento o sono registrati presso l'associazione organizzatrice.

DIVERSAMENTE: devono rispettare tutti i requisiti previsti per le introduzioni commerciali in scambio (Dir. 92/65/CE Dir. 90/425/CE).

SCHEDA - C
PROVENIENTI DA PAESI TERZI
ELENCATI NEL REG. 577/13

DA PAESI TERZI ELENCATI cioè presenti nell'All. II parte 2 Reg. 577/13 l'ingresso a seguito del passeggero può avvenire con **CERTIFICATO SANITARIO** (Cert._PIII da Reg. 577/13/UE - Allegato IV PARTE 1) + **VACCINAZIONE ANTIRABBICA** in corso di validità, ma senza titolazione anticorpale + **AUTODICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO** (da Reg. 577/13/UE - Allegato IV PARTE 3) attestante lo scopo non commerciale dell'ingresso: **MODELLO PREVISTO PER L'AUTODICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO/DETENTORE PER ATTESTARE L'INGRESSO NON COMMERCIALE** (da Reg. 577/13/UE - Allegato IV PARTE 3).

N.B. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE COMPILATA IN INGLESE ED ALMENO 1 DELLE LINGUE UFFICIALI DELLO STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE/D'ENTRATA.

Per le traduzioni nelle varie lingue dell'Unione consultare la pagina di EUR-LEX <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02013R0577-20141229>

SCHEDA B - PAESI TERZI CON NORME EQUIVALENTI - ALLEGATO II PARTE 1 Reg 577/2013/UE

AD Andorra	CH Svizzera	FO Isole Færøer	GI Gibilterra	GL Groenlandia
IS Islanda	LI Liechtenstein	MC Monaco	NO Norvegia	SM San Marino
VA Stato della Città del Vaticano				

I movimenti di animali da compagnia rispettivamente tra San Marino, il Vaticano e l'Italia, Monaco e la Francia, Andorra e la Francia o la Spagna, la Norvegia e la Svezia possono continuare alle condizioni previste dalle norme nazionali vigenti (Art. 16 Reg 576/13/UE).

N.B. VERIFICARE SEMPRE EVENTUALI AGGIORNAMENTI DELLA LISTA SU <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02013R0577-20141229>

**SCHEDA C - MODELLO PREVISTO PER L'AUTODICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO/DETENTORE
PER ATTESTARE L'INGRESSO NON COMMERCIALE DA PAESI TERZI E/O I VIAGGI DISGIUNTI**

PARTE 3

Dichiarazione scritta di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013

Sezione A

Modello di dichiarazione

Il sottoscritto

.....
[proprietario o persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale ⁽¹⁾]

dichiara che i seguenti animali da compagnia non sono interessati da movimenti finalizzati alla vendita o ad un passaggio di proprietà e che accompagneranno il proprietario o la persona fisica autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale ⁽¹⁾ entro cinque giorni dal movimento di questi ultimi.

Codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio ⁽¹⁾	Numero del certificato sanitario

Durante i movimenti a carattere non commerciale, gli animali di cui sopra resteranno sotto la responsabilità

⁽¹⁾ [del proprietario];

⁽¹⁾ o [della persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale]

⁽¹⁾ or [della persona fisica designata da un vettore incaricato di provvedere per conto del proprietario ai movimenti a carattere non commerciale: (*inserire il nome del vettore*)]

Luogo e data:

Firma del proprietario o della persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale ⁽¹⁾:

⁽¹⁾ cancellare la dicitura non pertinente.

N.B. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE COMPILATA IN INGLESE ED ALMENO 1 DELLE LINGUE UFFICIALI DELLO STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE/D'ENTRATA.

Per le traduzioni nelle varie lingue dell'Unione consultare la pagina di EUR-LEX
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02013R0577-20141229>

N.B. L'autodichiarazione prevista può essere firmata da persona fisica diversa dal proprietario, in questi casi dovrà esserci anche un'autodichiarazione scritta dal proprietario che delega il detentore quale persona autorizzata ad accompagnare il suo animale durante il viaggio.

VIAGGI DISGIUNTI: nel caso in cui l'animale viaggi da solo, cioè non accompagnato dal proprietario o dalla persona da lui autorizzata, il proprietario delegherà il vettore commerciale autorizzato al trasporto di animali. In questi casi, il movimento è considerato **NON COMMERCIALE**.

SCHEDA C - PAESI TERZI PRESENTI ELENCATI NEL REG. 577/13/UE

Codice ISO	Territorio o paese terzo	Territori compresi	Codice ISO	Territorio o paese terzo	Territori compresi
AC	ISOLA DELL'ASCENSIONE		LC	SANTA LUCIA	
AE	EMIRATI ARABI UNITI		MS	MONTERRAT	
AG	ANTIGUA E BARBUDA		MK	EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA	
AR	ARGENTINA		MU	MAURIZIO	
AU	AUSTRALIA		MX	MESSICO	
AW	ARUBA		MY	MALAYSIA	
BA	BOSNIA-ERZEGOVINA		NC	NUOVA CALEDONIA	
BB	BARBADOS		NZ	NUOVA ZELANDA	
BH	BAHREIN		PF	POLINESIA FRANCESE	
BM	BERMUDA		PM	SAINT PIERRE E MIQUELON	
BQ	BONAIRE SINT EUSTATIUS E SABA (ISOLE BES)		RU	RUSSIA	
BY	BIELORUSSIA		SG	SINGAPORE	
CA	CANADA		SH	SANT'ELENA	
CL	CILE		SX	SINT MAARTEN	
CW	CURACAO		TT	TRINIDAD E TOBAGO	
FJ	FIGI		TW	TAIWAN	
FK	ISOLE FALKLAND		US	STATI UNITI D'AMERICA	AS - Samoa americane GU - Guam MP - Isole Marianne settentrionali PR - Portorico VI - Isole Vergini americane
HK	HONG KONG		VC	SAINT VINCENT E GRENADINE	
JM	GIAMAICA		VG	ISOLE VERGINI BRITANNICHE	
JP	GIAPPONE		VU	VANUATU	
KN	SAINT KITTS E NEVIS		WF	WALLIS E FUTUNA	
KY	ISOLE CAYMAN				

N.B. VERIFICARE SEMPRE EVENTUALI AGGIORNAMENTI DELLA LISTA SU

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02013R0577-20141229>

CIALE solo se il viaggio del proprietario o della persona da lui autorizzata, avviene entro 5 giorni rispetto al viaggio dell'animale (considerando 10 Reg. 576/13/UE + ALL. IV parte 3 Reg. 577/13/UE).

In questi casi dovrà essere riportata l'attestazione specifica del viaggio disgiunto anche nella prevista DICHIARAZIONE SCRITTA conforme al modello del Reg. 577/13/UE - Allegato IV PARTE 3.

Deroga per cani-gatti-furetti > a 5 capi

Se il viaggio a seguito del passeggero comprende **più di 5 animali** (cani, gatti, furetti) solo nel caso in cui:

- 1) gli animali sono tutti > a 6 mesi di età;
- 2) lo scopo del viaggio è per competizioni/mostre/eventi sportivi/ allenamento;
- 3) il proprietario/detentore dimostra che gli animali sono iscritti all'evento o sono registrati presso l'associazione organizzatrice.

DIVERSAMENTE: devono rispettare tutti i requisiti previsti per le introduzioni commerciali in importazione (Dec. 2013/519/UE Dir. 92/65/CE Dir. 91/496/CE).

SCHEDA - D
PROVENIENTI DA PAESI TERZI
NON ELENCATI NEL REG. 577/13

DA PAESI TERZI NON ELENCATI

Canì, gatti e furetti possono arrivare a seguito del passeggero **da tutti gli altri Paesi Terzi NON ELENCATI nelle schede precedenti SOLO SE** scortati da: **CERTIFICATO SANITARIO (Cert. PIH da Reg. 577/13/UE - Allegato IV PARTE 1) + REFERTO DI TITOLAZIONE ANTICORPALE per la rabbia rilasciato da un laboratorio riconosciuto dalla UE** http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm il prelievo di sangue per l'effettuazione della titolazione anticorpale deve risultare sul certificato sanitario con queste date: almeno 30 giorni dopo la vaccinazione antirabbica e 3 MESI PRIMA dell'ingresso in UE.

+ AUTODICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO (da Reg. 577/13/UE - Allegato IV PARTE 3) attestante lo scopo non commerciale dell'ingresso.

N.B. L'autodichiarazione prevista può essere firmata da persona fisica diversa dal proprietario, in questi casi dovrà esserci anche un'autodichiarazione scritta dal proprietario che delega il detentore quale persona autorizzata ad accompagnare il suo animale durante il viaggio.

VIAGGI DISGIUNTI: nel caso in cui l'animale viaggi da solo, cioè non accompagnato dal proprietario o dalla persona da lui autorizzata, il proprietario delegherà il vettore commerciale autorizzato al trasporto di animali. In questi casi, il movimento è considerato **NON COMMERCIALE** solo se il viaggio del proprietario o della persona da lui autorizzata, avviene entro 5 giorni rispetto al viaggio dell'animale (considerando 10 Reg. 576/13/UE + ALL. IV parte 3 Reg. 577/13/UE).

In questi casi dovrà essere riportata l'attestazione specifica del viaggio disgiunto anche nella prevista DICHIARAZIONE SCRITTA conforme al modello del Reg. 577/13/UE - Allegato IV PARTE 3.

Deroga per cani-gatti-furetti > a 5 capi

Se il viaggio a seguito del passeggero comprende più di 5 animali (cani, gatti, furetti) solo nel caso in cui:

- 1) gli animali sono tutti > a 6 mesi di età;
- 2) lo scopo del viaggio è per competizioni/mostre/eventi sportivi/allenamento;
- 1) il proprietario/detentore dimostra che gli animali sono iscritti all'evento o sono registrati presso l'associazione organizzatrice.

DIVERSAMENTE: devono rispettare tutti i requisiti previsti per le introduzioni commerciali in importazione (Dec. 2013/519/UE Dir. 92/65/CE Dir. 91/496/CE).

(Fino al **29 aprile 2015** era considerato valido il certificato sanitario di cui alla **Decisione 2011/874/UE Allegato II**, purché rilasciato entro il **28 dicembre 2014**).

**AUTODICHIARAZIONE PREVISTA
PER TRANSITI IN PAESI TERZI NON
ELENCATI**

N.B. Quando il proprietario transita attraverso un Paese Terzo non elencato senza di fatto permanervi, ad es. in caso di scalo aereo oppure

su strada per raggiungere altra destinazione, non è necessaria la titolazione antirabbica del suo animale da compagnia previa compilazione dell'autodichiarazione prevista dal **Reg. 577/13 ALLEGATO I PARTE 2** dove è attestato che il suo animale da compagnia non ha avuto contatti con

**MODELLO PREVISTO PER L'AUTODICHIARAZIONE DI TRANSITO IN PAESI TERZI
NON ELENCATI DAL REG. 577/13 ALLEGATO I PARTE 2**

PARTE 2

**Formato e aspetto della dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c),
del regolamento (UE) n. 576/2013**

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto

..... ⁽¹⁾

[proprietario o persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia ⁽²⁾]

dichiara che, durante il transito in uno dei territori o dei paesi terzi diversi da quelli elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, i seguenti animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia e sono rimasti confinati in un mezzo di trasporto o nel perimetro di un aeroporto internazionale ⁽²⁾:

Codice alfanumerico del trasportatore o del tuaggio ⁽²⁾	Numero del certificato sanitario

Luogo e data:

Firma:

⁽¹⁾ da compilare in stampatello.
⁽²⁾ cancellare la dicitura non pertinente.

animali selvatici ed è rimasto confinato nel mezzo di trasporto o nel perimetro di un aeroporto internazionale durante il viaggio.

N.B. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE COMPILATA IN INGLESE ED ALMENO 1 DELLE LINGUE UFFICIALI DELLO STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE/ D'ENTRATA.

Per le traduzioni nelle varie lingue dell'Unione consultare la pagina di EUR-LEX <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02013R0577-20141229>

CANI - GATTI - FURETTI movimenti commerciali e movimenti non commerciali in numero superiore a 5 unità

Dagli Stati riportati nelle precedenti schede A - B possono essere oggetto di **SCAMBIO** o movimentati all'interno della UE se superiori a 5, solo se scortati da **PASSAPORTO, CERTIFICATO SANITARIO VALIDO PER GLI SCAMBI** di cui alla Dir. 92/65/CEE e successive modifiche, **notifica TRACES** ma **senza titolazione anticorpi per la rabbia**.

Dai Paesi Terzi riportati nella scheda C possono essere oggetto di **IMPORTAZIONE** o introdotti nella CE se superiori a 5 solo se scortati da **CERTIFICATO SANITARIO VALIDO PER LE IMPORTAZIONI** di cui DEC. 2013/519/UE, **senza titolazione anticorpi per la rabbia**.

CONTATTARE UFFICI UVAC/PIF (Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari)/Posti di ispezione frontiera PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDO GLI SCAMBI/IMPORTAZIONI.

**SCHEDA - E
PROVENIENZE COMMERCIALI
DA PAESI TERZI**

**SPECIFICHE PER LA PROVENIENZA
DA PAESI TERZI PER CN-GT-FUR > A 5**

CABI O COMMERCIALI SE L'ORIGINE DEGLI ANIMALI È UN PAESE TERZO.

CANI-GATTI-FURETTI possono essere oggetto di **IMPORTAZIONE** o introduzione **NON COMMERCIALE SUPERIORE A 5 CABI** solo se il **PAESE** è presente nei seguenti elenchi comunitari:

- a) nell'allegato I della Decisione 2004/211/CE;
- b) nell'allegato II, parte 1, del Regolamento (UE) n. 206/2010;
- c) nell'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

vedi Link europeo per il Diritto consolidato <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>

L'ingresso in UE degli animali può avvenire solo se scortati da

- 1) **CERTIFICATO SANITARIO** (a1) di cui DEC. 2013/519/UE +

REFERTO DI TITOLAZIONE ANTICORPALE per la rabbia presso un laboratorio riconosciuto dalla UE SE IL PAESE TERZO NON COMPARE NELL'ELENCO DEL REG. 577/2013.

Il prelievo di sangue per l'effettuazione della titolazione anticorpale deve risultare sul certificato sanitario con queste date: almeno 30 giorni dopo la vaccinazione antirabbica e 3 MESI PRIMA dell'ingresso in UE.

- 2) Solo se passano attraverso un PIF (Posto d'ispezione frontiera) italiano o BIP (Border inspection point) se europei: per entrare in UE devono obbligatoriamente sottoporre l'animale al controllo veterinario al PIF/BIP d'ingresso. Se l'esito è favorevole, il veterinario del PIF/BIP emette il DVCE (Documento veterinario comune d'entrata) per il libero ingresso dell'animale nella UE.

N.B. SI RICORDA CHE NON TUTTI I PED (Punti d'entrata designati), cioè i punti di frontiera aeroportuali, portuali o su strada attraverso i quali è possibile l'ingresso in Europa dai Paesi Terzi degli animali da compagnia non commerciali - SONO ANCHE SEDE DI BIP/PIF cioè posti di ispezione frontiera per i controlli veterinari obbligatori per gli animali oggetto di importazione.

link europeo per i PED http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en.htm

link europeo per i BIP http://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts/index_en.htm

SCHEDA - F PROVENIENZE COMMERCIALI NON CONSENTITE

Se in provenienza da Paesi Terzi che non sono previsti nelle schede B -C -E **NON POSSONO ESSERE IMPORTATI** in Unione Europea cani, gatti e furetti a **titolo commerciale o arrivare in numero superiore di 5 unità.**

RIENTRO IN UE DI CANI - GATTI - FURETTI come animale a seguito del passeggero e in numero inferiore a 5 unità

SCHEDA - G RIENTRO IN UE DA PAESI TERZI

RIENTRO IN UE DA PAESI TERZI

Il **rientro** da Paesi Terzi in Unione Europea di cani, gatti e furetti originari dell'Unione europea o di **Paesi Terzi con norme equivalenti** alla UE (vedi schede A e B), può avvenire con:

PASSAPORTO di Stati Membri per gli animali originari dell'Unione Europea (vedi scheda A)

PASSAPORTO di Paesi Terzi equivalenti per gli animali originari da **DA PAESI TERZI EQUIVALENTI ALLA UE** (vedi scheda B)

+ **VACCINAZIONE ANTIRABBICA**

+ **TITOLAZIONE ANTICORPALE**

SOLO SE il RIENTRO AVVIENE DA PAESI TERZI NON ELENCATI nel Reg. 577/2013/UE.

La **titolazione** dovrà essere attestata nella specifica **SEZIONE VI** del passaporto ed eseguita **PRIMA di lasciare la UE**. Altrimenti, se non eseguita prima di lasciare la UE, le condizioni per il rientro saranno quelle previste per gli animali originari da Paesi Terzi non elencati nel Reg. 577/2013/UE (VEDI SCHEDA D: prelievo di sangue 30 GIORNI dopo la vaccinazione, invio presso un laboratorio riconosciuto dalla UE ed attesa di 3 MESI dal prelievo prima del rientro).

N.B. PER IL RIENTRO in UE NON È prevista l'autodichiarazione del proprietario stante lo scopo non commerciale dell'ingresso (da Reg. 577/13/UE - Allegato IV PARTE 3), ma nel caso in cui il proprietario non viaggi con il proprio animale, è prevista una **autodichiarazione scritta dal proprietario che delega il detentore** quale persona fisica autorizzata ad accompagnare il suo animale durante il viaggio.

VIAGGI DISGIUNTI: quando l'animale viaggia da solo, cioè non accompagnato dal proprietario o dalla persona da lui autorizzata, il proprietario delegherà il vettore commerciale autorizzato al trasporto di animali. In questi casi, il movimento è considerato **NON COMMERCIALE** solo se il viaggio del proprietario avviene entro 5 giorni rispetto al viaggio dell'animale (considerando 10 Reg. 576/13/UE).

Deroga per cani-gatti-furetti > a 5 capi

Se il viaggio a seguito del passeggero comprende più di 5 animali (cani, gatti, furetti) solo nel caso in cui:

- 1) gli animali sono tutti > a 6 mesi di età;
- 2) lo scopo del viaggio è per competizioni/mostrate/eventi sportivi/ allenamento;
- 3) il proprietario/detentore dimostra che gli animali sono iscritti all'evento o sono registrati presso l'associazione organizzatrice.

DIVERSAMENTE: devono rispettare tutti i requisiti previsti per le introduzioni commerciali in importazione (Dec. 2013/519/UE Dir. 92/65/CE Dir. 91/496/CE).

**SPECIFICHE PER L'INGRESSO
DI CANI - GATTI - FURETTI**
come animale a seguito del
passeggero e in numero inferiore
a 5 unità in altri Stati

SCHEDA - H
DA ITALIA VERSO ALTRI STATI MEMBRI
E PAESI TERZI EQUIVALENTI

**PER CANI GATTI E FURETTI VERSO
GLI ALTRI STATI MEMBRI E I PAESI
TERZI EQUIVALENTI**

Le condizioni per movimentare cani, gatti e furetti verso gli altri Stati membri o i Paesi Terzi equivalenti sono sostanzialmente le stesse previste per l'Italia.

Link commissione UE per le condizioni d'ingresso di cani, gatti, furetti nei singoli stati membri
http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/ms-websites/index_en.htm

Deroghe animali "giovani"

L'unica differenza può essere la deroga che alcuni Stati concedono all'ingresso degli "animali giovani", animali cioè che sono inferiori alle 12 settimane e non hanno quindi raggiunto l'età minima per la vaccinazione antirabbica, oppure di età compresa tra le 12 e 16 settimane e non hanno ancora concluso il protocollo vaccinale previsto per la prima vaccinazione (attesa di 21 giorni dopo la vaccinazione).

SUL SITO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SONO ELENCATI I PAESI che accettano o meno l'ingresso di animali giovani sul proprio territorio, sia a seguito passeggero che eventualmente in scambio commerciale. In nessun caso è consentito l'ingresso commerciale in importazione di animali giovani da Paesi Terzi.


Link commissione UE per le condizioni d'ingresso di cani, gatti, furetti giovani senza vaccinazione antirabbica http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals/index_en.htm

Se il proprietario parte dall'Italia con un animale giovane (senza vaccinazione antirabbica o prima dei 21 giorni trascorsi) verso le destina-

zioni consentite es. Austria, Danimarca, Repubblica Slovacca dovrà obbligatoriamente compilare l'autodichiarazione prevista dal Reg. 577/13 ALLEGATO I PARTE 1 dove è attestato che "dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale l'animale da compagnia non ha avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia".

N.B. Si ricorda che in Italia è vietata la cessione di cani e gatti d'età inferiore ai 2 mesi ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 24/1/2013.

N.B. Si ricorda che nel Regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto (Reg. 1/2005/UE) è comunque vietato movimentare cuccioli di età inferiore alle 8 settimane. Il viaggio può essere consentito solo a determi-



ANIMALS

EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Agriculture and Rural Development

[Home](#) |
 [About us](#) |
 [Contact us](#) |
 [Feedback](#)

HEALTH
FOOD
ANIMALS
PLANTS
AMM

MOVEMENT OF PETS

EU Legislation

- Non-commercial movement within the EU
- Non-commercial movement from non-EU countries
- Intra-EU Trade
- Imports from non-EU countries

Young Animals

- Approved Laboratories (EU and non-EU countries)
- Member States' websites
- Travelers' Points of Entry

Young Animals

The decision on article regarding the application of the derogation from the anti-rabies vaccination against young dogs and cats

Member States have discretion whether or not they allow the introduction into their territory of "young dogs, cats and ferrets such as:

- less than 2 weeks old and have not received an anti-rabies vaccination, or
- between 12 or 18 weeks old and have received an anti-rabies vaccination but are not yet fully protected (i.e. do not met the validity requirements for the anti-rabies vaccination).

Young dogs, cats and ferrets may be moved:

- into a Member State from another Member State for non-commercial purposes in accordance with Article 7 of Regulation (EU) No 576/2013 (see EXCEPTIONS)
- into a Member State from a territory or third country for non-commercial purposes in accordance with Articles 11 of Regulation (EU) No 576/2013 (see EXCEPTIONS)
- for trade purposes in accordance with Article 10 of Directive 853/EEC (see EXCEPTIONS)

Young dogs, cats and ferrets cannot be moved into a Member State for import purposes.

Please note that:

- "Yes" means "I accept the introduction of young dogs and cats into my territory"
- "No" means "I refuse the introduction of young dogs and cats into my territory"

Member State	Article 7 of Regulation (EU) No 576/2013	Article 11 of Regulation (EU) No 576/2013	Directive 853/EEC
Austria	Yes	Yes	Yes
Belgium	No	No	No
Bulgaria	Yes	Yes	Yes
Cyprus	No	No	No
Czech Republic	Yes	Yes	Yes
Germany	No	No	No
Dominica	Yes	Yes	Yes
Estonia	Yes	Yes	Yes
Spain	No	No	No
Finland	Yes	No	Yes
France	No	No	No
United Kingdom	No	No	No
Greece	No	No	No
Croatia	Yes	Yes	Yes
Hungary	No	No	No
Ireland	No	No	No
Italy	No	No	No
Lithuania	Yes	Yes	Yes
Latvia	No	No	No
Luxembourg	Yes	Yes	Yes
Malta	No	No	No
Norway	No	No	No
Portugal	No	No	No
Romania	Yes	No	No
Sweden	No	No	No
Slovenia	Yes	No	Yes
Slovakia	Yes	No	Yes
Switzerland	Yes	Yes	Yes
The Netherlands	No	No	No
Norway	No	No	No

Quick Links

- European Pet Safety Authority (EPSA)
- Health and food safety and analysis
- Total Control & Risk System (TRACS2)
- Farnfield game
- Travelling with pets
- Better Training for Safer Food (BTSF)
- Commission
- E-news
- Events
- Videos

ALL TOPICS

ALLEGATO I

Requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni

di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013

PARTE 1

Formato e aspetto della dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto

..... ⁽¹⁾

[proprietario o persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia ⁽²⁾]

dichiara che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale i seguenti animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia:

Codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio ⁽²⁾	Numero del passaporto o del certificato sanitario ⁽²⁾

Luogo e data::

Firma:

⁽¹⁾ da compilare in stampatello.

⁽²⁾ cancellare la dicitura non pertinente.

N.B. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE COMPILATA IN INGLESE ED ALMENO 1 DELLE LINGUE UFFICIALI DELLO STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE/D'ENTRATA.

Per le traduzioni nelle varie lingue dell'Unione consultare la pagina di EUR-LEX
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02013R0577-20141229>

nate condizioni e solo se è presente la madre dalla quale il cucciolo ancora dipende.

Nei viaggi aerei, in virtù delle norme IATA, non è consentito l'imbarco di femmine con cuccioli lattanti.

Chi trasgredisce può incorrere, tra l'altro, nel reato di maltrattamento previsto dall'art. 544-ter del codice penale italiano (legge 189/2004) perché sottopone il cucciolo a forte stress e sofferenza per separazione precoce dalla madre, causa di possibili patologie da immunosoppressione e gravi problemi comportamentali (ansia da separazione, sindrome da privazione sensoriale ecc.)

N.B. La dichiarazione deve essere compilata in inglese ed almeno 1 delle lingue ufficiali dello stato membro di destinazione/d'entrata.

Per le traduzioni nelle varie lingue dell'Unione consultare la pagina di EUR-LEX <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02013R0577-20141229>

TRATTAMENTO CONTRO L'ECHINOCCO

Per l'ingresso in alcuni Stati è richiesto per i CANI il trattamento contro l'Echinococco (*Echinococcus multilocularis*) in base al Regolamento 1152/2011/UE.


Gli Stati membri per i quali è obbligatorio il trattamento preventivo contro *E. multilocularis* sono attualmente FINLANDIA, IRLANDA, MALTA E REGNO UNITO.

SCHEDA - I DA ITALIA VERSO PAESI TERZI

PER CANI GATTI E FURETTI VERSO PAESI TERZI

Si riporta quanto specificato sul sito del Ministero della Salute "Canì e gatti e... Viaggiare informati" http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1074&area=cani&menu=viaggiare

"Le condizioni sanitarie per le introduzioni di animali al seguito in Paesi Terzi (cioè non facenti parte dell'Unione Europea) sono stabilite dal Paese stesso, pertanto, si consiglia di contattare l'ambasciata del Paese Terzo in Italia o direttamente l'Autorità del Paese verso cui si intende andare. È utile ricordare che in alcuni Paesi Terzi ci sono leggi molto severe che prevedono, ad esempio, che il cane venga messo in quarantena in una struttura sanitaria e quindi separato dal proprio padrone anche per lunghi periodi, si consiglia, a tal fine, di acquisire ogni utile informazione con molto anticipo".



Su tale link è riportato anche un elenco di siti di riferimento di alcuni Paesi stranieri dove è possibile trovare informazioni dettagliate sull'introduzione di animali nel rispettivo territorio. In alcuni casi si tratta di siti non ufficiali, ma egualmente utili per reperire notizie.

PER ANIMALI DA COMPAGNIA DIVERSI DA CANI, GATTI, FURETTI

In attesa delle Decisioni che la Commissione emanerà in futuro, secondo le previsioni contenute nel Reg. 576/13/UE, per gli animali diversi da cani, gatti e furetti, che viaggiano a seguito del passeggero valgono le disposizioni previste da

ogni singolo Stato membro.

Per questo è fondamentale verificare sullo specifico link della Commissione europea le condizioni di ingresso previste da ciascuno Stato: http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/ms-websites/index_en.htm

Per ora, l'unica differenza valida in tutti gli Stati europei, rispetto il passato, è quella relativa al numero di capi consentiti come animali al seguito: **DECADE LA LIMITAZIONE DEI 5 CAPI, TRANNE CHE PER I VOLATILI DA PAESI TERZI** per i quali sono attualmente in vigore le disposizioni relative alla protezione contro l'Influenza aviaria (**vedi art. 5 Reg 576/13/UE e nota Ministero Salute DG-SAF_0027073_22/12/14**).

Secondo quanto stabilito dall'ALLEGATO I parte B del Regolamento 576/2013/UE gli altri animali d'affezione, al seguito di proprietari, possono essere:

- **INVERTEBRATI**
esclusi: api, bombi, molluschi e crostacei
- **ANIMALI ACQUATICI ORNAMENTALI** allevati in acquari di tipo non commerciale
- **ANFIBI E RETTILI**
- **UCCELLI** diversi da POLLAME cioè da galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, e gli uccelli corridori (ratiti)
- **MAMMIFERI RODITORI** e **CONIGLI** diversi da quelli destinati alla produzione alimentare.

N.B. DEVONO COMUNQUE ESSERE SEMPRE VERIFICATE E RISPETTATE LE NORME CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) relative alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, secondo quanto stabilisce il Reg. 338/1997 <http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/184> che vietano o limitano secondo precisi requisiti il possesso ed il commercio di specie animali e vegetali in via d'estinzione.

IN ITALIA ESISTE IL DIVIETO DI DETENERE “SPECIE ANIMALI PERICOLOSE”

Come definiti dall'art. 6 della Legge 150/1992 ed elencati nel D.M. del Ministero dell'ambiente 19/4/1996. Per tale motivo in Italia è vietata la detenzione tra l'altro di scimmie, alcuni tipi di serpenti ed altri rettili quali tartarughe azzannatrici, tigri, pantere, ecc.

Bisogna prestare particolarmente attenzione alla possibile introduzione di specie INVASIVE come indicate sul sito del Ministero dell'Ambiente <http://www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive>.

PER GLI SCOIATTOLI ALLOCTONI esiste il D.M. del Ministero dell'ambiente 24/12/12 che in Italia vieta, su tutto il territorio nazionale, il commercio, l'allevamento e la detenzione di esemplari di scoiattoli alloctoni, cioè di tutti gli esemplari vivi delle specie *Sciurus carolinensis*, *Callosciurus erythraeus* e *Sciurus niger* (all'Allegato B del Reg. (CE) n. 338/97).

Gli animali da compagnia dell'ALLEGATO I parte B del Reg. 577/13, che rispettano i requisiti sopra elencati possono essere introdotti sul territorio Italiano purché:

- **Trasportati al seguito del proprietario** e senza finalità commerciali e non destinati al passaggio di proprietà;
- **Trasportati in contenitori idonei** ad assicurare il benessere degli animali durante gli spostamenti e una sufficiente sicurezza;
- **SE PROVENIENTI DA PAESI TERZI NON EQUIVALENTI ALL'UNIONE devono essere accompagnati da un certificato firmato da un Veterinario ufficiale**, o autorizzato dall'autorità competente nel quale risulti che l'animale è stato visitato nelle 48 ore precedenti la partenza, non ha mostrato segni clinici di malattie proprie della specie ed è atto a sopportare il viaggio fino alla destinazione finale. **Il certificato deve includere: descrizione dell'animale, proprietario dell'animale e indirizzo di origine e destinazione dell'animale.**

N.B. Se provenienti da altri Stati membri o Paesi Terzi equivalenti l'Italia, al momento, non prevede nessun certificato sanitario.

Vedi anche il sito del ministero della salute “cani, gatti e... viaggiare informati” sezione “altri animali da compagnia” http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4278&area=cani&menu=viaggiare

- **CERTIFICATO SANITARIO PREVISTO PER L'INGRESSO IN ITALIA DI ANIMALI DA COMPAGNIA DIVERSI DA CANI, GATTI E FURETTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI DIVERSI DA QUELLI EQUIVALENTI ALL'UNIONE EUROPEA.**

CERTIFICATO SANITARIO ¹ Per il movimento non commerciale ² da Paesi Terzi verso l'Italia di animali da compagnia elencati in allegato I parte B del Regolamento UE 576/2013, diversi dai volatili, a seguito del proprietario o persona autorizzata		Dichiarazione del proprietario di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 576/2013 <i>Owner declaration referred to in Article 30(3) of Regulation (EU) No 576/2013</i>									
HEALTH CERTIFICATE: For non-commercial movement : from Third Countries to Italy of pet animals listed in Annex I, part B of Regulation EU 576/2013 other than birds, accompanying the owner or the authorized person		Il sottoscritto/i, the undersigned Proprietario o persona fisica autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto al movimento a carattere non commerciale ³ /Owner or the natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non commercial movement on behalf of the owner «									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">1.N° Del Certificato / Cert. No:</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">3. Identificazione dell'animale / Identification of the animal</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2. Specie / Species</td> <td style="padding: 2px;">4. Sesso / Sex</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">5. Certificato Cities n. (qualora necessario) / Cities certificate n. (where applicable)</td> <td style="padding: 2px;">6. Proprietario dell'animale / Owner of the animal</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">7. Data di nascita (qualora conosciuta) / Date of Birth (where known)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">8. Indirizzo dell'origine / Address of origin</td> <td style="padding: 2px;">9. Indirizzo di destinazione / Destination address:</td> </tr> </table>	1.N° Del Certificato / Cert. No:	3. Identificazione dell'animale / Identification of the animal	2. Specie / Species	4. Sesso / Sex	5. Certificato Cities n. (qualora necessario) / Cities certificate n. (where applicable)	6. Proprietario dell'animale / Owner of the animal		7. Data di nascita (qualora conosciuta) / Date of Birth (where known)	8. Indirizzo dell'origine / Address of origin	9. Indirizzo di destinazione / Destination address:	Dichiaro che l'animale da compagnia sotto identificato non è destinato alla vendita o ad un passaggio di proprietà e che accompagnerà il proprietario o la persona fisica autorizzata dal proprietario in forma scritta a provvedere per suo conto al movimento a carattere non commerciale fino a cinque giorni prima o dopo il suo movimento /I declare that the following pet animal is not subject to a movement that aims to its sale or transfer of ownership and will accompany the owner or the natural person who has an authorization in writing from the owner to carry out the non commercial movement on behalf of the owner within not more than five days of his movement.
1.N° Del Certificato / Cert. No:	3. Identificazione dell'animale / Identification of the animal										
2. Specie / Species	4. Sesso / Sex										
5. Certificato Cities n. (qualora necessario) / Cities certificate n. (where applicable)	6. Proprietario dell'animale / Owner of the animal										
	7. Data di nascita (qualora conosciuta) / Date of Birth (where known)										
8. Indirizzo dell'origine / Address of origin	9. Indirizzo di destinazione / Destination address:										
Attestazione sanitaria /Health Attestation 10. Il sottoscritto Veterinario Ufficiale o Veterinario autorizzato dalla competente autorità certifica che / the undersigned Official Veterinarian, or veterinarian authorized by the competent authority, hereby certify that: a. L'animale, sottoposto ad un esame clinico, nelle 48 ore precedenti la spedizione, non presenta segni clinici di malattie infettive e diffuse proprie della specie e/o trasmissibili agli uomini. / The animal has been inspected 48 hours before dispatch, and do not show any clinical sign of infectious and diffusive disease proper of the species and/or transmissible to humans. b. L'animale è idoneo a sopportare il trasporto fino alla destinazione finale / the animal is fit to be transported to its final destination. c. L'animale non proviene da zone sottoposte a restrizioni di polizia sanitaria per la movimentazione / the animal does not come from areas subjected to movement restriction for animal health reasons.		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Identificazione dell'animale da compagnia/identification of the pet animal</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Numero del certificato sanitario /Animal health certificate number</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> </tr> </table>	Identificazione dell'animale da compagnia/identification of the pet animal	Numero del certificato sanitario /Animal health certificate number							
Identificazione dell'animale da compagnia/identification of the pet animal	Numero del certificato sanitario /Animal health certificate number										
Il presente certificato è valido dieci giorni a partire dalla spedizione dell'animale / this certificate is valid ten days from the shipment of the animal Fatto a/ Done at: Il/ on: Timbro/Stamp ³ Firma del Veterinario Ufficiale o Veterinario autorizzato dalla competente autorità / Signature of the official veterinarian or veterinarian authorized by the competent authority <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> Nome, qualifica in stampatello/ Name in capital letters, qualifications and title </div> </div>		(4) Del proprietario/ the owner o/ or (4) Della persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto al movimento a carattere non commerciale/ the natural person who has an authorization in writing from the owner to carry out the non commercial movement on behalf of the owner Luogo e data/ Place and date..... Firma del proprietario o della persona fisica autorizzata per iscritto/Signature of the owner or natural person who has an authorization in writing from the owner									

¹ Il certificato deve accompagnare l'animale fino al luogo di destinazione finale / the certificate must accompany the animals to the final destination
² Si intende con movimento a carattere non commerciale qualsiasi movimento che non ha come scopo la vendita o il passaggio di proprietà di un animale da compagnia/non-commercial movement/ means any movement which does not have as its aim either the sale of or the transfer of ownership of a pet animal
³ Timbro e firma di colore diverso da quello del testo stampato / Stamp and signature in a color different from that of the printing.

⁴ Cancellare la dicitura non pertinente/ delete as appropriate

MISURE SPECIFICHE PER I VOLATILI

Attualmente per i volatili (escluso il pollame definito dalla direttiva 2009/158/CE di cui è vietata l'introduzione al seguito dei proprietari), rimangono in vigore:

- la **Decisione della Commissione 2007/25/CE del 22 Dicembre 2006**;
- l'**Ordinanza Ministeriale del 10 Novembre 2005 "Influenza aviaria ad alta patogenicità: misure restrittive di polizia veterinaria per le importazioni"**.

Di conseguenza, **l'Italia autorizza i movimenti da PAESI TERZI di uccelli da compagnia vivi approvati dalla UE**, in partite uguali o inferiori a 5 e se sono accompagnati dal certificato sanitario secondo il modello dell'allegato II della decisione 2007/25/CE, e successive modifiche, a cui va allegata una dichiarazione del proprietario, o del rappresentante del proprietario,

conforme all'allegato III della decisione 2007/25/CE.

N.B. Tutti gli uccelli da compagnia provenienti da Paesi Terzi possono essere introdotti **SOLO ATTRAVERSO SEDI PIF ABILITATE AL CONTROLLO PER ANIMALI VIVI** e sottoposti a verifica da parte dei veterinari.

LINK UTILI

SITO COMMISSIONE EUROPEA PETS MOVEMENTS

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/index_en.htm

SITO LABORATORI AUTORIZZATI PER LA TITOLAZIONE

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs/index_en.htm

SITO MINISTERO DELLA SALUTE VIAGGIARE INFORMATI CON I PETS

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=cani&menu=viaggiare

SITO MANUALE DELLA MOVIMENTAZIONE COMUNITARIA DI CANI E GATTI IN ITALIANO

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=1604

IN INGLESE

http://www.esteri.it/mae/approfondimenti/2011/20110923_traffico_cuccioli_manuale_en.pdf

SITO LINEE GUIDA CONTROLLI AI PIF

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_3_2_1.jsp?lingua=italiano&label=ufficiPeriferici&id=648&menu=ufficiPeriferici&dir=pif&p=guida

CONTROLLI AI PED

Ai sensi del D.M. 20 aprile 2005 (Decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze), della circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 51/D del 23/12/2005 del Reg. 576/13/UE art. 33-34-35 "controlli ai PED", e delle note del Ministero della Salute DGSAF 0025515_3/12/14_movimenti non commerciali e importazioni pets - applicazione della nuova legislazione DGSAF 0027073_22/12/14_Regolamento 576/2013/UE DGSAF 0015095_18/7/14_contraffazioni dei referti di laboratorio della titolazione anticorpale, è previsto che i controlli documentali, d'identità e

fisici sugli animali al seguito del passeggero presso i Punti d'entrata dell'Unione devono essere eseguiti con le seguenti modalità:

- **SISTEMATICAMENTE** su tutte le provenienze da Paesi Terzi diversi da quelli elencati nell'Allegato II parte 1 del Reg. 577/13/UE.
- Nel caso vi sia l'obbligo di **REFERTO ANTICORPALE** (per tutte le provenienze da Paesi Terzi non elencati nel Reg. 577/13/UE) dovrà essere eseguito il **CONTROLLO SISTEMATICO DEI REFERTI DI LABORATORIO** presso il Laboratorio che risulta sul referto, per verificarne l'autenticità.

I CONTROLLI devono attenersi alle indicazioni fornite alla Dogana dal Ministero della salute con nota 0015095-18/7/2014 - DGSAF.

Che stabiliscono questa procedura:

- Qualora emerga all'atto del controllo il sospetto di contraffazione/falsificazione dei referti di laboratorio per la titolazione anticorpale, la decisione circa la gestione dell'animale (cane, gatto o furetto), in attesa dell'esito della verifica richiesta, sarà assunta di concerto con il PIF.
- In assenza, invece, di sospetta contraffazione all'esame documentale, al fine di evitare ostacoli non proporzionati e non giustificati ai viaggiatori, l'animale potrà essere introdotto in Italia senza attendere i riscontri da parte dei laboratori interessati, **acquisendo informazioni circa il domicilio dei viaggiatori medesimi in Italia.**
- **A SONDAGGIO** per le provenienze da altri Stati membri o dai Paesi Terzi equivalenti (Andorra, Svizzera, Isole Færøer, Gibilterra, Groenlandia, Islanda Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Stato della Città del Vaticano).

LINEE GUIDA IN CASO DI NON CONFORMITÀ

Se durante i controlli espletati dalle autorità doganali ai PED secondo quanto stabilito dal DM 20/4/2005 e dal Reg. 576/13/UE art. 34 (controlli ai PED) e art. 35 si evidenziassero non conformità o casi dubbi dovrà essere consultato il personale sanitario presso PIF competente di zona e/o l'Azienda sanitaria locale.

- L'eventuale inoltro dell'animale da compagnia non in regola, presso la dimora del proprietario/detentore, tramite vincolo sanitario, è possibile previa acquisizione di parere favorevole da parte del Servizio veterinario competente a destino. Il vincolo sanitario dovrà prevedere:
 - un periodo di isolamento sotto sorveglianza ufficiale degli animali da compagnia;

- per il tempo necessario a soddisfare le condizioni richieste, e comunque non superiore a 6 mesi;
- in un luogo approvato dall'autorità competente;
- in conformità alle condizioni enunciate dall'autorità sanitaria preposta (PIF/ASL).

Le spese di ricovero/mantenimento/trasferimento dell'animale da compagnia rilevato non conforme sono a carico del proprietario.

Nel caso di rispeditura dell'animale al Paese di provenienza, le spese di rispeditura sono a carico della compagnia di trasporto.

SANZIONI PREVISTE PER L'INGRESSO IRREGOLARE DI ANIMALI DA COMPAGNIA

In Italia è in vigore la legge 4 novembre 2010 n. 201.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Tale norma contiene sanzioni sia penali che amministrative per chi introduce cani e gatti non in regola con la normativa prevista.

Le sanzioni sono applicabili anche al nuovo Regolamento 576/2013/UE che ha sostituito il regolamento abrogato Reg. 998/2003/CE in quanto gli illeciti sono equivalenti (vedi ALLEGATO V - TAVOLA DI CONCORDANZA del Reg. 576/13).

Si segnala che l'art. 5 della Legge 201/2010 prevede sanzioni amministrative per l'introduzione, il trasporto e la cessione di animali non in regola. Sono previste sanzioni amministrative per un importo minimo che parte da 333,33 euro per ogni animale introdotto ed una aggravante sanzionatoria che parte da un importo minimo 666,66 euro se i cani e gatti hanno un'età inferiore alle 12 settimane.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 201/2010

Accertamento dell'illecito e contestazione della violazione: entro 90 giorni dall'accertamento (ex Art. 14 Legge n. 689/81).

Soggetti competenti: UVAC - PIF - Servizio Veterinario ufficiale e tutti i soggetti di cui all'articolo 13 della Legge 689/81 (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia provinciale, ecc).

Pagamento in misura ridotta: entro 60 giorni dalla contestazione.

Devoluzione dei proventi: erario dello Stato Imputazione CAPO XX - Capitolo 2574 art. 7 "sanzioni per la protezione degli animali da compagnia" su conto corrente della Tesoreria provinciale di zona.

Per le violazioni commesse con veicoli immatricolati all'estero si applicano le disposizioni dell'Articolo 207 del Codice della Strada.

Le spese di ricovero e cura degli animali sono a carico del responsabile della violazione.

SE IL PAGAMENTO NON AVVIENE IN MISURA RIDOTTA

Irrogazione della sanzione e relativa istruttoria: UVAC.

Opposizione: Tribunale/Giudice di pace.

Devoluzione dei proventi: erario dello Stato
Imputazione CAPO XX - Capitolo 2574 art. 7
“sanzioni per la protezione degli animali da compagnia” su conto corrente della Tesoreria provinciale di zona.

Per ulteriori approfondimenti sugli illeciti amministrativi e penali per introduzioni irregolari di cani e gatti consultare il sito del Ministero della salute dove è scaricabile il manuale per la movimentazione di cani e gatti vedi link “Procedure per l’esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria di cani e gatti”

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=1604

NUMERI UTILI DI REPERIBILITÀ

ELENCO PIF ITALIANI

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_3_3.jsp?lingua=italiano&label=ufficiPeriferici&dir=pif&menu=ufficiPeriferici

ELENCO UVAC ITALIANI

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_3_2.jsp?lingua=italiano&label=ufficiPeriferici&id=1039&dir=uvac&menu=ufficiPeriferici

SULLA INTRODUZIONE DI CANI GATTI FURETTI DA PAESI TERZI DOPO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 2016/561 DELL'11 APRILE 2016 *che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo.*

DAL 1 SETTEMBRE 2016

Cani, gatti e furetti per entrare in Unione Europea se provenienti da un Paese Terzo **NON A SCOPO COMMERCIALE** e inferiori a 5 capi dovranno essere accompagnati dal certificato sanitario previsto dal Reg. 2016/561.

PERIODO TRANSITORIO

Il vecchio modello di certificato (quello previsto dall'Allegato IV del Reg. 577/2013 prima della modifica) potrà ancora essere utilizzato se rilasciato dal veterinario ufficiale **ENTRO** il 31/8/2016. Tale certificato sarà valido fino al 31/12/2016.

N.B. Per il periodo di validità consultare anche l'allegato IV Reg. 577/2013 Parte II - Note lettera (b).

N.B. Il certificato dovrà essere redatto nella lingua dello Stato membro di ingresso e in inglese.

REGOLE DI CERTIFICAZIONE

Il veterinario ufficiale del Paese III di origine che firma il certificato sanitario deve aver verificato

- 1) La corretta identificazione dell'animale ed i trattamenti sanitari
- 2) L'autenticità del referto di titolazione anticorpale.

DOCUMENTI NECESSARI PER INGRESSO DI CANI-GATTI-FURETTI DA PAESI TERZI

- 1) **CERTIFICATO SANITARIO** come modificato da Reg. 2016/561

- 2) **COPIA CERTIFICATA DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE E DI VACCINAZIONE ANTI RABBICA** (vedi nota 6 Parte II Allegato Reg. 2016/561)
- 3) **PER I PAESI TERZI NON ELENCATI nel Reg. 577/13: CERTIFICATO DI TITOLAZIONE ANTICORPALE IN ORIGINALE**
- 4) **AUTODICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO** (da Reg. 577/13/UE - Allegato IV Parte 3) attestante lo scopo non commerciale dell'ingresso.

Per le traduzioni nelle varie lingue dell'Unione consultare <http://eur-lex.europa.eu>

N.B. L'autodichiarazione prevista può essere firmata da persona fisica diversa dal proprietario, in questi casi dovrà esserci anche un'autodichiarazione scritta dal proprietario che delega il detentore quale persona autorizzata ad accompagnare il suo animale durante il viaggio.

VIAGGI DISGIUNTI

Nel caso in cui l'animale viaggi da solo, cioè non accompagnato dal proprietario o dalla persona da lui autorizzata, il proprietario delegherà il vettore commerciale autorizzato al trasporto di animali. In questi casi, il movimento è considerato **NON COMMERCIALE** solo se il viaggio del proprietario o della persona da lui autorizzata, avviene entro 5 giorni rispetto al viaggio dell'animale (considerando 10 Reg. 576/13/UE + ALL. IV parte 3 Reg. 577/13/UE). In questi casi dovrà essere riportata l'attestazione specifica del viaggio disgiunto anche nella prevista **DICHIARAZIONE SCRITTA** conforme al modello del Reg. 577/13/UE - Allegato IV PARTE 3.




DEROGHE PREVISTE PER ANIMALI SUPERIORI A 5 CAPI

Per questo punto si veda pagina 15 del Manuale "La movimentazione comunitaria degli animali da compagnia".

LA COLLANA DEI MANUALI ANMVI

Testi pratici per i medici veterinari e le loro strutture.

Info e download: www.anmvi.it





I Manuali pubblicati da ANMVI sono disponibili per il download gratuito riservato ai Medici Veterinari secondo le modalità indicate nella sezione 'Pubblicazioni' del sito www.anmvi.it

© 2016 EV Soc. Cons arl, Via S. Trecchi, 20 - I 26100 Cremona